

DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2018

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente per la Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali vengono identificate le seguenti:

- assenze per malattia giustificate con certificato medico;
- assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, ecc);
- ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura;
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

DELIBERA N° 50 COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2015- DEROGA AL TETTO DELLE ASSENZE (integralmente qui riportata)

"Il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Trescore Balneario nella seduta del 26 maggio 2015:

*-Visto il D.Lgs 59/04 art. 11 Valutazione, scrutini ed esami (C. 1 Ai fini della validità dell'anno , per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario personalizzato...e che **per casi eccezionali**, le istituzioni scolastiche **possono autonomamente stabilire** motivate deroghe al suddetto limite).*

*-Visto il Dpr-122/09 art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione (C. 10 Le motivate deroghe sono deliberate dai collegi docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo. **Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate**).*

-Vista la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011

- *ribadisce che spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza e che è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;*
- *precisa che le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe solo elencate mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;*

- fa presente che il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline e che l'orario di riferimento è quello previsto dai rispettivi ordinamenti (in questo caso della scuola Secondaria di 1° grado)
- sottolinea che devono essere considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
- fa presente che è improprio e fonte di equivoci il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico varato dalle singole regioni;

DELIBERA

I SEGUENTI CRITERI RELATIVI ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ART.1-Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere agli impegni di studio.

ART 2 –Orario annuale personalizzato

-Nella Scuola Secondaria di 1° grado per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

-Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi della singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.

Per l'anno scolastico il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Quota minima di presenze	Max monte ore consentito di assenze	Max monte ore consentito di assenze non avvalenti IRC/Att. Altern
Classi 1e,2e,3e Scuola Secondaria di 1° grado	30	990	742	248 (61 giorni)	240 (61 giorni)

Vanno conteggiate come presenze:

- *la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc);*
- *attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.);*
- *la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica, se approvati dalla scuola.*

In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Nei casi di alunni con disabilità si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo individualizzato.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 122/2009).

Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti contenuti nel POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente (lezioni e laboratori differiti), costituiscono un bonus orario per lo studente da portare in riduzione delle assenze.

ART.3 Calcolo della percentuale delle ore di assenza

Sono computate come ore di assenza:

- entrate in ritardo dopo 10 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari ;
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o visite guidate **se gratuite** ;
- mancata partecipazione alle attività didattiche e formative di arricchimento dell'offerta formativa organizzate in orario curricolare, **se gratuite**.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro Personale e sono sommate a fine anno.

Il numero totale di ore totali di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. L'esito complessivo del raffronto dovrà collocarsi nel limite del 25%.

Il superamento del numero massimo di ore di assenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art.4, comporta il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale, che determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

ART.4 Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino a giudizio del consiglio di classe, con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**

Nell'ottica della "personalizzazione" del monte ore annuale delle lezioni, si considerano assenze in deroga (da sottrarsi al monte ore annuale) le ore di assenza per

- Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
 - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - assenze continuative di 5 giorni o più motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN,
 - assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave malattia documentata con un certificato medico attestante la gravità della patologia;
 - visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
 - assenze dovute a terapie psicologiche e psicoterapiche.
- Motivi personali e di famiglia:
 - rientro nel paese di origine per motivi legali o per gravi problemi familiari;
 - allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado.
- Motivi legati a particolari situazioni di svantaggio socio-culturali:
 - Nomadismo (Rom, Sinti etc) fino ad un massimo di 15 giorni;
 - Alunni seguiti dai servizi sociali.

- Motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore:
 - Uscite anticipate per attività sportive debitamente documentate richieste e certificate dall'Associazione sportiva di appartenenza;
 - partecipazione a gare sportive a livello nazionale e internazionale e gare organizzate dalle federazioni sportive affiliate CONI e no
- Motivi religiosi:
 - Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

Deve essere considerata utile ad ogni effetto come presenza a scuola l'interruzione delle lezioni dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli studenti, come, ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni politiche o amministrative, per calamità naturali, per sciopero del personale scolastico, o per altri eventi eccezionali.

Nello stesso modo è da considerare come presenza a scuola la posizione degli studenti che, avendo scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative, oppure di studio individualizzato, ritardano l'ingresso a scuola o ne scelgono l'uscita anticipata.

Per gli alunni che entrano a far parte dell'Istituto in data successiva a quella del primo giorno di scuola provenendo da altro istituto si procederà ad una personalizzazione dell'orario nel seguente modo: a) integrazione del monte ore personalizzato con l'aggiunta delle ore frequentate presso l'altro istituto in base alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza; b) qualora non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del monte ore personalizzato a partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto.

Al di là della quantità di assenze in deroga rientranti tra i criteri sopra deliberati, deve sussistere assolutamente la condizione effettiva per poter valutare lo studente.

Sarà il consiglio di classe, nel dare applicazione ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, a valutare se, comunque, sussistono le condizioni per procedere alla valutazione.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, procederà all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procederà alla applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuterà se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame sarà redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.

ART 5- Presentazione documentazione

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o, comunque, tempestivamente documentate.

Art. 6 Comunicazioni allo studente e alla famiglia.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti.

Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita dal Collegio Docenti, comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Si riconfermare la delibera n. 50 del 2015 all'Unanimità.
